Dott. Proc. CESARE OTTONI

NOTAIO

Dott. Proc. CESARE OTTONI
NOTAIO
Sede: Sassoferrato
Studio: Via Montecavallo, 5
Tel. 0732 - 958137

Esente da bollo, ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, Tabella All. B, D.P.R. 642 / 1972.

* * *

Repertorio n. 913 Raccolta n. 178

COPIA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a FABRIANO
il 20 FEB 2004

L'anno duemilaquattro, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore diciannove.

Parte straordinaria: 1. Modifiche statutarie con adeguamento alla nuova normativa.

Parte ordinaria: - omissis -

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il comparente medesimo il quale fa constare:

- che l'assemblea è stata convocata a norma dell'articolo 21 del vigente Statuto societario;
- che la stessa è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima;
- che sono presenti, in proprio o per delega, ventotto soci sul totale dei quarantasei, che compongono la compagine sociale;
- che tutti i soci predetti sono regolarmente iscritti al Libro Soci;
- che la composizione dell'assemblea risulta anche dal separato foglio di presenze, che rimarrà agli atti della società, unitamente alle deleghe;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo comparente, i consiglieri Tarasso Mario e Morra Anna Rosaria;
- che non esiste Collegio Sindacale;
- che pertanto l'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti le ragioni che consigliano le modifiche statutarie proposte. In particolare spiega come, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi del 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6, sono state apportate rilevanti normative alla disciplina legale delle società in generale e delle società cooperative in particolare, stabilendosi nel contempo che le stesse debbano uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il termine del 31 dicembre 2004; come sia comunque opportuno procedere immediata-

mente ai necessari adeguamenti, e come si possa analogamente procedere ad adeguare, nel testo dello statuto, i riferimenti alle norme di legge oggi modificate, nonchè ad alcune correzioni agli errori riscontrati nel vecchio testo statutario, ed alla soppressione, nel corpo dello statuto, delle ripetizioni del nome della società.

Spiega dunque i motivi che consigliano di modificare: la indicazione della sede sociale (art. 2); i requisiti per la ammissione dei soci (art. 6); la procedura di ammissione dei soci (art. 8); la disciplina del recesso del socio (art. 11); la procedura per la comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione (art. 13); l'importo minimo delle quote (art. 14); i vincoli alla circolazione delle quote (art. 15); il contenuto della relazione degli amministratori al bilancio (art. 17); la disciplina dei ristorni (art. 18); l'indicazione degli organi sociali (art. 19); la disciplina delle competenze dell' Assemblea (art. 20) e dello svolgimento delle riunioni (artt. 21 e 23); la composizione del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti degli amministratori (art. 25); la disciplina delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (art. 27); i limiti alle facoltà di delega attribuite al Consiglio di Amministrazione (art. 29); la disciplina del Collegio Sindacale

(artt. 31 e 32); la disciplina del Collegio dei Probiviri con soppressione dell'organo ed introduzione del Revisore Contabile (art. 34); la determinazione dei requisiti mutualistici (art. 35); il rinvio alle norme di legge, con introduzione di un nuovo articolo 37; tutti gli articoli ove era ripetuto il nome della Cooperativa;

- come, in conseguenza delle intervenute deliberazioni, debba essere approvato il testo integrale del nuovo statuto sociale;

- 2, relativo alla indicazione della sede sociale ed all'indirizzo;

- 6, relativo ai requisiti di ammissione dei soci, adeguando la previsione al disposto dell'art. 2527, secondo comma del codice civile;

- 8, relativo alla procedura di ammissione dei soci;

- 11, relativo la disciplina del recesso del socio;

- 13, relativo la procedura per la comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

- 14, relativo all'importo minimo delle quote, che viene fissato nella somma di euro 25 (venticinque);

- 15, relativo ai vincoli alla circolazione delle quote, con rinvio alle norme di legge;

- 17, relativo al contenuto della relazione degli amministratori al bilancio, precisando il richiamo della relativa norma codicistica;

- 18, introducendo la disciplina dei ristor.ii;

- 19, relativo alla indicazione degli organi sociali, con soppressione del Collegio dei Revisori, ed introduzione della figura del revisore contabile, disciplinato all'art. 34;

- 20, relativo alla disciplina delle competenze dell' Assemblea, adeguando la previsione sia alle mutate normative che ai mutati organi sociali;

- 21 e 23, relativi allo svolgimento delle riunioni, correggendo un termine improprio all'art. 21 ("modalità" in luogo di "facoltà") ed adeguando l'art. 23 alle nuove disposizioni di legge;

- 25, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, che viene ampliata fino ad un massimo di sette componenti, assoggettandone inoltre la durata ai limiti legali;

- 27, relativo alla disciplina delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, correggendo un verbo impropriamente usato ("provvede" in luogo di "prevale");

La C

La C
secon
L'ind
stessc
appos

La du

La C
essi a
- la
sfrutt
respo
organ
social
- scop
della
fini di
nonch
emarg
Ciò at
che, a
ed alla
Per il
secon
aderer

La C
social
1) lo
svanta
59;
2) pro
nonch
e/o di
a) pro
nonch
di lavo
b) co
svolgi
previa
c) ero
Regio
La Co
l'erog
La Cc

di un
so, in

ostali

mento

le e i
me.

mma,

vile ed

- 29, stabilendo i limiti alle facoltà di delega attribuite al Consiglio di Amministrazione;

- 31 e 32, relativi al Collegio Sindacale, precisando: i presupposti della nomina dell'organo, i requisiti dei componenti, i relativi poteri ed i loro obblighi; introducendo la figura del Revisore Contabile, peraltro facoltativa; operando sia per l'uno che per l'altro organo un rinvio alle norme di legge, ed introducendo la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo un compenso;

- 34, che in precedenza disciplinava il Collegio dei Probiviri, il quale organo viene soppresso ed al cui posto viene introdotta la figura del Revisore Contabile;

- 35, relativo alla determinazione dei requisiti mutualistici:

b) di stabilire che, per quanto non stabilito dallo statuto si applicheranno le vigenti norme di legge, con introduzione di un nuovo articolo 37; di sopprimere, nel corpo dello statuto, le ripetizioni della denominazione; ciascuna delle modifiche elencate viene adottata attraverso la lettura all'assemblea del nuovo testo del corrispondente articolo e sua approvazione specifica;

c) di stabilire che le singole modificazioni agli articoli dello statuto, sopra assunte, costituiscano deliberazioni completamente indipendenti le une dalle altre;

d) di approvare, in conseguenza delle deliberazioni come sopra assunte, il nuovo Statuto societario, il cui testo integrale, composto da 37 (trentasette) articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente;

e) di dare mandato allo stesso signor Michele Salari per apportare al presente verbale, o allo Statuto della società, tutte le modifiche eventualmente ritenute necessarie dai competenti organi, ai fini della iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria, si passa all'esame delle materie all'ordine del giorno in sede ordinaria, e ciò alle ore venti; le deliberazioni assunte in tale sede risulteranno da separato verbale.

* * *

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, e ne ho dato lettura al comparente il quale, da me Notaio interpellato, l'ha in tutto confermato. Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta, ed in parte di mia mano, questo atto occupa cinque pagine e quanto è contenuto fin qui, di due fogli.

Firmato: Michele Salari

Firmato: Cesare Ottoni

* * *

Copia conforme all'originale, debitamente sottoscritto, che si rilascia per uso

DI PARTE.

Sassoferrato,

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO DEL 4-2-2006,
REP. 913/178

STATUTO – COOPERATIVA

TITOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

La Cooperativa si denomina: "CASTELVECCHIO SOC. COOP. SOCIALE A R. L.".

Articolo 2

La Cooperativa ha sede in Fabriano. Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
L'indirizzo attuale è posto in Fabriano, via della Ceramica n. 18; il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2040, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:
- la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia; operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento;
- scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità, per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonchè all'inserimento sociale, lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap o emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo [illegible]

scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO 2

Articolo 6 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6 bis – SOCI VOLONTARI

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 6 i soci volontari per essere accolti in un apposita sezione del libro soci debbono prestare la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 7

Che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b) motivi della richiesta;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Articolo 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato il quale, in caso di rigetto, può avvalersi della facoltà indicata dall'art. 2528 del codice civile.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta; non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, il socio può essere escluso a norma di legge e dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 9

I soci sono obbligati:

abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Articolo 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO 3

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 14

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro 25 (venticinque) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di euro 25.

Articolo 15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la società se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Trova piena applicazione in tal caso l'art. 2530 del codice civile.

TITOLO 4

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – DESTINAZIONE UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione.

La relazione degli amministratori oltre quanto disposto dall'art. 2428 deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Articolo 18

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 3% degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il residuo 97% al fondo di riserva ordinaria.

Resta salva la possibilità di deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l' integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO 5

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi della Cooperativa :

A) l'Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio di Amministrazione;
C) il Collegio dei Sindaci;
D) il Revisore Contabile.

Articolo 20 – A) ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

1) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
2) approva il bilancio di esercizio con la relazione degli amministratori;
3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale;
4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori nonchè sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale

sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni 6 mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n. 1 comma, nonchè entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.
Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle modalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi però alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Quando su tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tutti i soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 23

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta; in caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte; le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari nè gli amministratori, nè gli impiegati della società.

Articolo 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno 5 soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.
L'Assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario e di 2 scrutatori: il Segretario può essere anche una persona non socio.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili , fatti salvi i limiti imposti a tale proposito dalla legge. L'eventuale compenso spettante agli Amministratori viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea; agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. L'assemblea potrà anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.
Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° c. del C.C., all'Amministratore revocato non compete alcun

lio di
venti)

poteri

inviati

diritto di risarcimento del danno.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche non amministratore.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure

adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio.

Articolo 34

D) REVISORE CONTABILE - Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, si potrà procedere alla nomina di un Revisore Contabile. Questi avrà i poteri indicati nell'art. 2409-ter del codice civile. E' comunque escluso, in tal caso, l'obbligo di nominare la società di controllo contabile prevista dalla stessa norma.
L'assemblea che lo nomina, provvede anche a determinarne il compenso.

TITOLO 6
REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 35

E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento delle cooperativa.
Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO 7
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 36

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Articolo 37

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.